

COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 03/10/2022

Decreto di nomina di P.O. Area Tecnica dal 03/10/2022 al 31/12/2022 – Revoca decreto n. 12/2021

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Torre Pellice non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D".

Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative; Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- la deliberazione G.C. n. 53 del 12/05/2021 con la quale sono stati approvati i "Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa" e la "Metodologia per la valutazione delle posizioni apicali".
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 12/05/2021 con oggetto "Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23/06/2021 con oggetto "Presa d'atto della graduazione delle posizioni organizzative dell'ente e determinazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

Dato atto che in relazione all'art. 4 "Procedura per la nomina dei Responsabili di Servizio" dell'Accordo siglato in data 14/04/2021 con le parti sociali per la definizione dei "criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa" i Responsabili dei servizi avevano presentato in data 30/06/2021 dichiarazione di non essere interessati a ricoprire posizione organizzativa diversa da quella fino

ad oggi ricoperta;

Richiamato il decreto del Sindaco n.12 del 01/07/2021 con il quale era stata nominata responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune l'arch. Valeria Rota, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa dal 1° luglio 2021 e fino al 30/06/2024;

Considerato che:

- la dipendente suddetta ha presentato le dimissioni a fare data dal 01/10/2022;
- che questo comune avendo la necessità di coprire il posto rimasto vacante in organico ha avviato una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e che, nelle more della conclusione della procedura stessa, è stato trovato un accordo con l'Unione dei Comuni Montani Valsangone per la stipula di una convenzione art. 14 CCNL 2004 per l'utilizzo congiunto della dipendente arch. Valeria Rota al fine di consentire al Comune di Torre Pellice di garantire i servizi dell'Ufficio tecnico;

Considerata la necessità di nominare un responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Richiamato l'art. 17, comma 6, del CCNL-FL 2016/2018, che disciplina le ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004 e che prevede, fra l'altro, che:

- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti utilizzatori possono corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa;

Ritenuto di procedere alla maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%, considerato il gravoso carico di lavoro attualmente in capo all'ufficio tecnico, anche alla luce dell'assegnazione di progetti PNRR per quasi 5 milioni di euro;

Visti i "Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa" approvato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2021 e in particolare l'art. 5 punto 9 che recita: "L'incarico di P.O. viene attribuito di preferenza al personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di motivate esigenze organizzative, è compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale, di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno [..]";

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il suddetto Responsabile ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs.n. 39/2013, prot. n. 14836 del 28/09/2022;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 63 del 11/04/2011 e s.m.i;

Richiamato l'art. 50, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede che il Sindaco provveda ad effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DISPONE

- 1. di nominare l'arch. Valeria Rota, dipendente dal 01/10/2022 dell'Unione dei Comuni della Valsangone con il profilo professionale Istruttore Direttivo, cat D, posizione economica D1, che presta servizio per n. 18 ore settimanali presso questo ente, in virtù di apposita convenzione ex art. 14 CCNL 2004, a partire dal 03/10/2022 e fino al 31/12/2022, responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa dal 3/10/2022 e fino al 31/12/2022;
- 2. di affidare alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 3. di dare atto che il responsabile ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa, nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo.
- 4. Il compenso è determinato come segue:
 - a. Retribuzione di posizione come prevista dalla delibera di G.C. n. 72/2021: euro 7.267,00 annui su tredici mensilità (pari a € 11.180,00, riproporzionati in base alla prestazione in convenzione a tempo parziale, pari al 50%, maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 17 CCNL FL 2016/2018, orientamento applicativo ARAN CFL 40 del 3 aprile 2019);
 - b. Retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del CCNL Funzioni Locali 21/5/2018 e corrisposta secondo i criteri di cui alla DGC n. n. 54 del 12/05/2021;
- 5. La funzione è soggetta a valutazioni periodiche annuali ai sensi della vigente disciplina contrattuale e regolamentare, l'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria/livello di appartenenza.
- 6. Di dare atto che gli obiettivi sono stati assegnati con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/03/2022 di approvazione del PEG/Piano della performance e aggiornati con DGC N. 77 del 08/06/2022 e che gli stessi vengono in questa sede confermati.
- 7. Di revocare il proprio decreto n. 12 del 01/07/2021.
- 8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
N. del Registro Pubblicazioni	
Il presente decreto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 3/10/2022 al 18/10/2022, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
Torre Pellice, lì	Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- □ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- □ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

Marco Cogno
f.to digitalmente